


COMUNE DI MONTEGALLO  
Provincia di Ascoli Piceno



**VARIANTE PARZIALE  
ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE**

TAVOLA:  TAV.A	<b><i>RELAZIONE TECNICA</i></b>	
SCALA:  =====	PROGETTISTA:  Geom. Angelo Ventura 	IL SINDACO  Sergio Fabiani 
DATA:  Ottobre 2018		

**Relazione di variante alla Norme Tecniche di Attuazione  
del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Montegallo**

Il Comune di Montegallo è dotato di un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione redatto dagli Arch. Sandro D'Auria e Arch. Giuseppe Biancucci, Programma adottato con deliberazione Consiliare n.70 del 31/07/1978 ed approvato con D.P.G.R. Marche n.26407 del 05/12/1980.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/01/1982 veniva adottata una variante 1° stralcio al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, variante approvata con D.P.G.R. Marche n.16299 del 04/04/1984.

Considerato:

-che il giorno 24 agosto 2016 alle ore 03:36 questo Comune come altri comuni della Provincia di Ascoli Piceno, e di quelle limitrofe (Fermo, Macerata, Teramo, L'Aquila e Rieti), è stato colpito da un "primo sisma" di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter);

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

*"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."*

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."28" è inserito il Comune di "Montegallo (AP)";

-che un "secondo sisma di eccezionale intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4<ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha di nuovo interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che un "quarto sisma di notevole intensità" (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), verificatosi il giorno 18.01.2017, con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", sta interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), dal sisma del 26.10.2016 e dal sisma del 30.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che nel tempo hanno fatto seguito diversi eventi sismici, da ultimo quello in data 10/04/2018;

-che è già avviata la fase di ricostruzione "danni lievi – Ord. Commissario Straordinario n. 4 e 8", e "edifici gravemente danneggiati - Ord. Commissario Straordinario n. 13 e 19", immobili lesi dagli eventi sismici e per i quali l'ufficio tecnico comunale deve istruire/autorizzare le relative pratiche edilizie di ricostruzione;

-che nei centri storici del territorio comunale Zone "A", nelle Zone "Sub A" e nelle fasce di Rispetto "R" del Programma di Fabbricazione sono presenti numerosi edifici colpiti dagli eventi sismici, per i quali nella fase di rilevamento e progettazione, può rendersi necessario un intervento di totale ricostruzione (per edifici crollati) o di demolizione e ricostruzione (per edifici interessati da elevato grado di danneggiamento).

Atteso che al fine di risolvere le problematiche sopra indicate, l'Amministrazione Comunale ha l'intenzione di procedere alla redazione di una "variante normativa" alle norme tecniche di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione Comunale, evitando di bloccare il processo di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni.

Stabilito che la variante in questione consiste nella riformulazione di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare gli artt. n.92-93-96-97-98-102, come di seguito meglio evidenziato:

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<b>Art.92: Zona Omogenea A</b>	<b>Art.92: Zona Omogenea A</b>
Appartengono a tale zona i centri abitati o parti di essi che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale; in essi sono consentite esclusivamente opere di consolidamento e restauro senza alterazione dei volumi. Le aree libere all'interno di dette zone sono inedificabili fino all'approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo.	Appartengono a tale zona i centri abitati o parti di essi che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale; in essi sono consentite esclusivamente opere di consolidamento e restauro senza alterazione dei volumi. Le aree libere all'interno di dette zone sono inedificabili fino all'approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo.  Nei casi di edifici interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.
<b>Art.93: Zona Omogenea Sub A</b>	<b>Art.93: Zona Omogenea Sub A</b>
Appartengono alla zona omogenea sub A i centri abitati o parte di essi che pur non rivestendo caratteri storico-artistico o di particolare pregio ambientale presentano comunque caratteristiche tali da richiedere speciali criteri d'intervento.	Appartengono alla zona omogenea sub A i centri abitati o parte di essi che pur non rivestendo caratteri storico-artistico o di particolare pregio ambientale presentano comunque caratteristiche tali da richiedere speciali criteri d'intervento.

<p>Pertanto all'interno di essi sono consentite opere di consolidamento statico e di adeguamento funzionale e igienico sanitario con piccoli aumenti di volume, nella misura del 10% delle volumetrie esistenti; con variazione di altezza nella misura di ml.1.00 computata all'imposta del tetto.</p> <p>Sono consentiti inoltre interventi parziali di ricostruzione di edifici, nella stessa area di sedime, nel rispetto delle volumetrie originarie e delle sagome d'ingombro preesistenti eventualmente con gli aumenti e le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.</p> <p>Sono vietati balconi e sporgenze varie, l'uso dei materiali di finitura e copertura diversi da quelli tradizionali o comunque consolidati nell'uso.</p>	<p>Pertanto all'interno di essi sono consentite opere di consolidamento statico e di adeguamento funzionale e igienico sanitario con piccoli aumenti di volume, nella misura del 10% delle volumetrie esistenti; con variazione di altezza nella misura di ml.1.00 computata all'imposta del tetto.</p> <p>Sono consentiti inoltre interventi parziali di ricostruzione di edifici, nella stessa area di sedime, nel rispetto delle volumetrie originarie e delle sagome d'ingombro preesistenti eventualmente con gli aumenti e le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.</p> <p>Sono vietati balconi e sporgenze varie, l'uso dei materiali di finitura e copertura diversi da quelli tradizionali o comunque consolidati nell'uso.</p> <p>Nei casi di edifici interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza.</p> <p>Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.</p>
<p><b>Art.94: Zona Omogenea B</b></p>	<p><b>Art.94: Zona Omogenea B</b></p>
<p>Appartengono a questa zona i centri abitati o parte di essi parzialmente edificati all'interno del perimetro definito da zonizzazione. In questa zona sono consentite ricostruzioni e nuove costruzioni, nel rispetto delle destinazioni di zona.</p> <p>Indice di fabbricazione: mc/mq1.5;</p> <p>Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività rumorose o moleste;</p> <p>Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate;</p> <p>Altezza max.:7.00 m misurati a valle (ved.art.27 delle N.T.A. del P.P.A.R.);</p> <p>Numero dei piani: 2 più il P.T.;</p> <p>Distanza tra gli edifici: ml.10.00;</p> <p>Distanza dai confini: ml.5.00;</p> <p>Distanza dal filo stradale: ml.3.50 con possibilità di deroga per motivi di allineamento con tessuto edilizio preesistente;</p> <p>sono consentite costruzioni in aderenza purché l'edificio risulti architettonicamente unitario.</p>	<p>Appartengono a questa zona i centri abitati o parte di essi parzialmente edificati all'interno del perimetro definito da zonizzazione. In questa zona sono consentite ricostruzioni e nuove costruzioni, nel rispetto delle destinazioni di zona.</p> <p>Indice di fabbricazione: mc/mq1.5;</p> <p>Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività rumorose o moleste;</p> <p>Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate;</p> <p>Altezza max.:7.00 m misurati a valle (ved.art.27 delle N.T.A. del P.P.A.R.);</p> <p>Numero dei piani: 2 più il P.T.;</p> <p>Distanza tra gli edifici: ml.10.00;</p> <p>Distanza dai confini: ml.5.00;</p> <p>Distanza dal filo stradale: ml.3.50 con possibilità di deroga per motivi di allineamento con tessuto edilizio preesistente;</p> <p>sono consentite costruzioni in aderenza purché l'edificio risulti architettonicamente unitario.</p>

<p><b>Art.95: Zona Omogenea C</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti. Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1.25;</li> <li>- Destinazione: Abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività rumorose o moleste;</li> <li>- Caratteristiche delle costruzioni: Fabbriche isolate, a schiera, in linea;</li> <li>- altezza max: ml.10.00 misurata a valle;</li> <li>- numero dei piani: tre compreso il piano terra;</li> <li>- distanza tra gli edifici: ml.10.00;</li> <li>- distanza tra i confini: ml.5.00;</li> </ul> <p>L'edificazione è subordinata alla approvazione di lottizzazione convenzionata.</p>	<p><b>Art.95: Zona Omogenea C</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti. Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1.25;</li> <li>- Destinazione: Abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività rumorose o moleste;</li> <li>- Caratteristiche delle costruzioni: Fabbriche isolate, a schiera, in linea;</li> <li>- altezza max: ml.10.00 misurata a valle;</li> <li>- numero dei piani: tre compreso il piano terra;</li> <li>- distanza tra gli edifici: ml.10.00;</li> <li>- distanza tra i confini: ml.5.00;</li> </ul> <p>L'edificazione è subordinata alla approvazione di lottizzazione convenzionata.</p>
<p><b>Art.96: Zona Omogenea E1</b></p> <p>Comprende le parti del territorio, al di sotto dei 1000 mslm, destinati ad usi agricoli; è consentito in detta zona soltanto la costruzione delle abitazioni e manufatti necessari per la conduzione dei fondi rustici o comunque connessi con l'attività agricola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche delle costruzioni residenziali: fabbriche isolate;</li> <li>- l'indice di fabbricazione: 0,03 mc/mq (riferiti alla volumetria residenziale);</li> <li>- distanza dai confini e dalle costruzioni: rispettivamente di ml. 20.00 e ml.40.00 (tali distanze possono essere dimezzate; per lotti di terreno frazionati prima dell'entrata in vigore del piano);</li> <li>- altezza max:ml.7.50 ml;</li> <li>- distacco stradale ai sensi del D.M.1.4.1968 n°1404; Gli accessori agricoli (magazzini, stalle, concimaie, etc) devono essere nettamente distanziati dagli edifici residenziali; l'indice di zona riferito a queste costruzioni è di 0,10 mc/mq.</li> </ul>	<p><b>Art.96: Zona Omogenea E1</b></p> <p>Comprende le parti del territorio, al di sotto dei 1000 mslm, destinati ad usi agricoli; è consentito in detta zona soltanto la costruzione delle abitazioni e manufatti necessari per la conduzione dei fondi rustici o comunque connessi con l'attività agricola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche delle costruzioni residenziali: fabbriche isolate;</li> <li>- l'indice di fabbricazione: 0,03 mc/mq (riferiti alla volumetria residenziale);</li> <li>- distanza dai confini e dalle costruzioni: rispettivamente di ml. 20.00 e ml.40.00 (tali distanze possono essere dimezzate; per lotti di terreno frazionati prima dell'entrata in vigore del piano);</li> <li>- altezza max:ml.7.50 ml;</li> <li>- distacco stradale ai sensi del D.M.1.4.1968 n°1404; Gli accessori agricoli (magazzini, stalle, concimaie, etc) devono essere nettamente distanziati dagli edifici residenziali; l'indice di zona riferito a queste costruzioni è di 0,10 mc/mq.</li> </ul>
<p><b>Art.97: Zona Omogenea E2</b></p> <p>Valgono le prescrizioni come la precedente zona E1 con il vincolo del manto arboreo.</p>	<p><b>Art.97: Zona Omogenea E2</b></p> <p>Valgono le prescrizioni come la precedente zona E1 con il vincolo del manto arboreo.</p>
<p><b>Art.98: Zona Omogenea E3</b></p> <p>Valgono le prescrizioni della zona E1 con vincolo del rispetto del manto arboreo; è divieto di operare eccessivi sbancamenti e rinterri (ml. 1,50 – 2,00).</p>	<p><b>Art.98: Zona Omogenea E3</b></p> <p>Valgono le prescrizioni della zona E1 con vincolo del rispetto del manto arboreo; è divieto di operare eccessivi sbancamenti e rinterri (ml. 1,50 – 2,00).</p>
<p><b>Art.99: Zona Omogenea F</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ai sensi degli artt.2-3-4-6-del D.M.2/4/1968 n°1444,destinate alla realizzazione di:</p> <p>a) attrezzature di interesse comune (culturale, sociale, religiose, assistenziale, commerciale, amministrative, sanitarie, turistiche etc.).</p>	<p><b>Art.99: Zona Omogenea F</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ai sensi degli artt.2-3-4-6-del D.M.2/4/1968 n°1444,destinate alla realizzazione di:</p> <p>a) attrezzature di interesse comune (culturale, sociale, religiose, assistenziale, commerciale, amministrative, sanitarie, turistiche etc.).</p>

<p>b) attrezzature scolastiche(asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo. c) spazi verdi pubblici attrezzati per il parcheggio. In tali zone omogenee le collocazioni delle varie attrezzature dovranno essere individuate a mezzo di studio particolareggiato; le altezze degli eventuali edifici sono definite nell'ambito di uno studio particolareggiato plani-volumetrico dei singoli progetti.</p>	<p>b) attrezzature scolastiche(asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo. c) spazi verdi pubblici attrezzati per il parcheggio. In tali zone omogenee le collocazioni delle varie attrezzature dovranno essere individuate a mezzo di studio particolareggiato; le altezze degli eventuali edifici sono definite nell'ambito di uno studio particolareggiato plani-volumetrico dei singoli progetti.</p>
<p><b>Art.100: Zona Omogenea T1</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinati a nuovi insediamenti di tipo turistico-residenziale. Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona. Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10; Destinazione: edifici di abitazioni unifamiliari e collettivi, impianti turistici, residence, alberghi etc.; Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate, a schiera e in linea. - altezza max:ml.9,15 misurata a valle; - numero dei piani: 2 più piano terra; - distanza tra gli edifici: ml.10.00; - distanza tra i confini: ml.5.00; - distanza dal filo stradale: nel rispetto del deliberato dell'art.9 del D.M. n.1444/1968 Il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato alla approvazione di lottizzazione convenzionata estesa all'intera area; nell'ambito di questo sono possibili deroghe alla norma nel rispetto dell'indice di fabbricabilità.</p>	<p><b>Art.100: Zona Omogenea T1</b></p> <p>Comprende le parti del territorio destinati a nuovi insediamenti di tipo turistico-residenziale. Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona. Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10; Destinazione: edifici di abitazioni unifamiliari e collettivi, impianti turistici, residence, alberghi etc.; Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate, a schiera e in linea. - altezza max:ml.9,15 misurata a valle; - numero dei piani: 2 più piano terra; - distanza tra gli edifici: ml.10.00; - distanza tra i confini: ml.5.00; - distanza dal filo stradale: nel rispetto del deliberato dell'art.9 del D.M. n.1444/1968 Il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato alla approvazione di lottizzazione convenzionata estesa all'intera area; nell'ambito di questo sono possibili deroghe alla norma nel rispetto dell'indice di fabbricabilità.</p>
<p><b>Art.101: Zona Omogenea T2</b></p> <p>Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10; Valgono le prescrizioni della zona T1.</p>	<p><b>Art.101: Zona Omogenea T2</b></p> <p>Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10; Valgono le prescrizioni della zona T1.</p>
<p><b>Art.102: Zona Omogenea R</b></p> <p>Comprende le zone di rispetto e salvaguardia stradale, definite ai sensi del D.M. 1.4.1968 n°1404 e le zone di rispetto cimiteriale. In tali zone è vietata qualunque edificazione; nella zona di rispetto cimiteriale è consentita soltanto l'eventuale ampliamento del cimitero.</p>	<p><b>Art.102: Zona Omogenea R</b></p> <p>Comprende le zone di rispetto e salvaguardia stradale, definite ai sensi del D.M. 1.4.1968 n°1404 e le zone di rispetto cimiteriale. In tali zone è vietata qualunque edificazione; nella zona di rispetto cimiteriale è consentita soltanto l'eventuale ampliamento del cimitero.</p> <p>Nei casi di edifici insistenti in tale zona, riportati nelle tavole del Pdf e interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e</p>

	al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.
<b>Art.103: Zona Omogenea D</b>	<b>Art.103: Zona Omogenea D</b>
<p>Appartengono a questa zona le parti del territorio destinate alle costruzioni di nuovi impianti e complessi produttivi, a carattere artigianale e piccolo industriale.</p> <p>E' ammessa la costruzione di una sola abitazione, per l'artigiano o imprenditore con una cubatura massima di mc.500.</p> <p>Indice di fabbricabilità: mc/mq 3,00;</p> <p>Destinazione: laboratori, officine etc. con annessa abitazione;</p> <p>Caratteristica delle costruzioni: fabbriche isolate;</p> <p>Altezza massima: ml.6,00;</p> <p>Numero massimo dei piani: 2;</p> <p>Distanza fra edifici: ml.10,00;</p> <p>Distanza dai confini: ml.5,00;</p> <p>Distanza dal filo stradale: ml.3,50;</p> <p>L'edificazione è subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata che prevedono la viabilità, le attrezzature collettive, il numero e la dimensioni dei lotti.</p>	<p>Appartengono a questa zona le parti del territorio destinate alle costruzioni di nuovi impianti e complessi produttivi, a carattere artigianale e piccolo industriale.</p> <p>E' ammessa la costruzione di una sola abitazione, per l'artigiano o imprenditore con una cubatura massima di mc.500.</p> <p>Indice di fabbricabilità: mc/mq 3,00;</p> <p>Destinazione: laboratori, officine etc. con annessa abitazione;</p> <p>Caratteristica delle costruzioni: fabbriche isolate;</p> <p>Altezza massima: ml.6,00;</p> <p>Numero massimo dei piani: 2;</p> <p>Distanza fra edifici: ml.10,00;</p> <p>Distanza dai confini: ml.5,00;</p> <p>Distanza dal filo stradale: ml.3,50;</p> <p>L'edificazione è subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata che prevedono la viabilità, le attrezzature collettive, il numero e la dimensioni dei lotti.</p>

Si precisa infine che la presente variante è esclusivamente normativa e non determina modifiche o variazioni ai rapporti tra le aree di progetto del Programma e gli ambiti territoriali già analizzati nei loro aspetti in fase di redazione dello stesso.


 Il Progettista  
 Geom. Angelo Ventura